

ORDINANZA SINDACALE

N.74 - Data: 20-07-2026

Oggetto: Tutela del benessere animale durante il periodo estivo. Divieto di detenzione, anche temporanea, e di collocamento di animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne e spazi analoghi esposti a condizioni climatiche idonee a compromettere la salute e il benessere degli animali.

Il Sindaco

PREMESSO CHE

- con l'avvento della stagione estiva, nel territorio comunale si registrano temperature elevate e ricorrenti ondate di calore che possono determinare gravi pregiudizi alla salute e al benessere degli animali d'affezione;
- l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari, l'insufficiente ombreggiamento, la scarsa ventilazione, la mancanza di acqua fresca e l'impossibilità di accedere a spazi riparati costituiscono condizioni incompatibili con il benessere animale e possono cagionare colpi di calore, disidratazione, insufficienza respiratoria, sofferenze acute e, nei casi più gravi, la morte dell'animale;
- nel territorio comunale, in particolare in presenza di abitazioni dotate di spazi esterni privi di adeguata protezione, si verificano situazioni suscettibili di determinare condizioni di detenzione non idonee per cani, gatti e altri animali d'affezione;
- la tutela del benessere animale costituisce espressione dei doveri di protezione dell'ente locale e risponde anche a esigenze di igiene pubblica, prevenzione del maltrattamento e salvaguardia della convivenza civile;
- l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente si rende necessario al fine di prevenire situazioni di pericolo attuale e concreto, strettamente connesse all'andamento climatico estivo e alle ondate di calore.

CONSIDERATO CHE

- le condizioni climatiche estreme del periodo estivo, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore insolazione, rendono necessario un intervento immediato e preventivo a tutela della salute animale;
- occorre disciplinare, su tutto il territorio comunale, la detenzione e il collocamento degli animali d'affezione in ambienti esterni, quando tali condizioni non assicurino adeguata protezione dal sole, ventilazione, disponibilità di acqua e possibilità di riparo;

- il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, è legittimato ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

RICHIAMATI

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 137 del 16 giugno 2025, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, in vigore dal 1° luglio 2025;
- la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifica dell’art. 9 della Costituzione;
- il Regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2007, e in particolare:
 - l’art. 8, comma 2;
 - l’art. 3, comma 3;
- gli artt. 50 e 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, l’art. 13 sul sequestro amministrativo;
- il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026.

DATO ATTO CHE

- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l’Isp. Sup. S. Barbara Frittella, che ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sulla tutela degli animali;
- ogni ulteriore disposizione vigente in materia.

ORDINA

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre 2026**, salvo proroga o anticipata cessazione in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dei bollettini di allerta caldo, è fatto divieto di detenere, collocare o lasciare, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, verande, cortili, aree esterne, recinti o spazi analoghi, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
 - esposizione diretta dell'animale ai raggi solari;
 - assenza di ombreggiamento idoneo e permanente;
 - ventilazione insufficiente o ristagno d'aria;
 - mancanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile;
 - impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a spazi interni o a ricoveri adeguatamente riparati e rinfrescati.
2. La fascia oraria **10:00–18:00** costituisce, in via generale, periodo di maggiore rischio climatico e, pertanto, nell'ambito della medesima, la violazione del presente divieto è da ritenersi particolarmente grave. In presenza di bollettini meteo di allerta caldo, ondate di calore o condizioni climatiche eccezionali, il divieto si intende esteso per l'intero arco della giornata, ove necessario per la tutela dell'incolumità dell'animale.
3. I proprietari, i detentori e i conduttori, a qualsiasi titolo, di animali d'affezione devono comunque garantire in modo costante:
 - adeguata protezione dal sole e dalle temperature elevate;
 - disponibilità continua di acqua fresca in contenitori stabili e posti all'ombra;
 - condizioni igienico-sanitarie e ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell'animale e con le sue caratteristiche etologiche;
 - adeguata custodia dell'animale durante le assenze, evitando l'esposizione in ambienti vulnerabili ai picchi termici, ivi compresi i veicoli a motore in sosta.
4. È fatto altresì divieto di lasciare animali d'affezione all'interno di veicoli a motore in sosta, salvo il tempo strettamente necessario e comunque solo in condizioni tali da escludere ogni rischio per la salute e l'incolumità dell'animale.

CONTROLLI E VIGILANZA

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza il Corpo di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa, le Forze dell'Ordine operanti sul territorio e il Servizio Veterinario competente della ASL Roma 6 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Sanità Animale.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice penale, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta pari a euro 250,00, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026.

Nei casi in cui sia accertato un grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, fatte salve le ulteriori fattispecie penali ravvisabili dalla condotta del/dei soggetto/i deputati al governo degli stessi, gli organi accertatori procedono all'immediata messa in sicurezza dello stesso mediante sequestro cautelativo/amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con contestuale affidamento a idonea struttura di ricovero o a soggetto individuato secondo legge, con spese di trasporto, custodia e cura a carico del trasgressore, ove dovute.

DISPOSIZIONI FINALI

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;
- ASL Roma 6 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Sanità Animale, Via delle Cerquette 56, Ariccia;
- Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Commissariato di Polizia di Stato di Frascati;
- Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Che, qualora dall'attività istruttoria o dalle successive verifiche della ASL Roma 6 – Servizio Veterinario, ovvero di altri organi di vigilanza, emergano profili penalmente rilevanti riconducibili a ipotesi di reato di cui agli articoli 544-bis e seguenti del Codice penale, copia del presente provvedimento e della relativa documentazione istruttoria sarà trasmessa alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di legge.

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e la sua diffusione mediante idonea forma di pubblicità istituzionale.

Rocca di Papa, 20-07-2026

Il Sindaco
Sig. Massimiliano Calcagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.